



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**COMANDO GENERALE**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 92/2021**

**OGGETTO: Circolazione Stradale.**

*P.U.T.*

*Z.T.L. Sospensione.*

Ordinanza sindacale n° 57 del 16/09/2021 della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio, recante “*Proroga della sospensione della ZTL Centrale dal 20 settembre 2021 al 05 novembre 2021 - Emergenza sanitaria COVID-19*”.

Per opportuna conoscenza, si riporta il dispositivo dell'ordinanza sindacale in epigrafe indicata.

***La Sindaca***

***ORDINA***

***dal 20 settembre 2021 al 05 novembre 2021 (INCLUSI)***

***la proroga della sospensione della “ZTL Centrale” (escluso ZTL “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana”) di cui alle ordinanze n. 523 del 12 febbraio 2004 e n. 2547 del 28 maggio 2010 con le quali sono state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della “ZTL Centrale”.***

Addì, 17/09/2021

**IL VICE COMANDANTE VICARIO**  
**Alessandro PARIGINI**  
**(firmato digitalmente)**

Allegato: testo dell'ordinanza sindacale 57/2021.



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (V14)  
AREA MOBILITA'  
S. ESERCIZIO (D37B)**

**ATTO N. ORDS 57**

**Torino, 16/09/2021**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO:** PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA ZTL CENTRALE DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 05 NOVEMBRE 2021 - EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

Visti:

- Visti gli artt.5.6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
- Viste le ordinanze dirigenziali n. 523 del 12 febbraio 2004 e n. 2547 del 28 maggio 2010 con le quali sono state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della "ZTL Centrale";
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, che introduce ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, che proroga le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, che proroga le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che attiva misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale;

- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni per di contenimento del contagio sul territorio nazionale;
- Visto il successivo Decreto Legge n.1 del 5 gennaio 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;
- Visti i successivi Decreti Legge n.41 del 22 marzo 2021, n.44 del 1 aprile 2021, n.52 del 22 aprile 2021, n.65 del 18 maggio 2021, n.73 del 25 maggio 2021 recanti misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 con cui è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e ha confermato l'efficacia, sempre fino al 31 dicembre 2021, delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021.;
- Vista l'ordinanza 30 agosto 2021 del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 209 del 1/9/2021 che ha sostituito l'Allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021 contenente "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico";
- Viste le ordinanze sindacali ORDS 2/2020 del 12 marzo 2020, ORDS 6/2020 del 23 marzo 2020, ORDS 8/2020 del 2 aprile 2020, e ORDS 12/2020 del 16 aprile 2020, con le quali si sospendeva la sosta a pagamento e ZTL centrale dal 13 marzo 2020 al 3 maggio 2020;
- Viste le ordinanze sindacali ORDS 18/2020 del 29 aprile 2020, ORDS 76/2020 del 4 agosto 2020 e ORDS 82/2020 del 30 settembre 2020, con le quali si sospendeva la ZTL centrale dal 4 maggio 2020 al 30 ottobre 2020;
- Viste le ordinanze sindacali ORDS 94/2020 del 26/10/2020, ORDS 107/2020 del 23/11/2020, ORDS 110/2020 del 2/12/2020, ORDS 1/2021 del 7/1/2021, ORDS 5/2021 del 26/1/2021, ORDS 13/2021 del 25/02/2021, ORDS 19 del 23/03/2021, ORDS 26 del 27/04/2021 e ORDS 39 del 28/05/2021 con le quali si sospendeva la ZTL centrale dal 2/11/2020 fino al 17/09/2021;

Considerato che secondo i dati pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/>) la copertura vaccinale ha raggiunto circa il 75% della popolazione over 12, ma che tuttavia non si ritiene ancora raggiunta la cosiddetta "immunità di gregge",

essendo allo studio misure per estendere la necessità di certificazione vaccinale per l'accesso a servizi pubblici e privati e valutazioni sulle opportunità e modalità di somministrazione di un ulteriore ciclo di vaccinazioni ai soggetti più vulnerabili già vaccinati;

Considerato che con le nuove "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico" permangono rigide limitazioni all'uso del trasporto pubblico, tra cui la limitazione della capienza massima all'80% dei posti consentiti;

Rilevato, pertanto, che permane a tutti gli effetti una situazione emergenziale che determina la necessità temporanea e diffusa di un ricorso al trasporto privato per il raggiungimento delle attività e dei servizi nella zona centrale della Città;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere ad una proroga della sospensione della zona a traffico limitato denominata "ZTL Centrale" con esclusione delle aree destinate al transito esclusivo del trasporto pubblico locale, delle aree pedonali e dell'Area Romana;

Considerato che, essendo prossime le elezioni per la nuova Amministrazione Comunale è opportuno stabilire un termine della proroga che consenta al prossimo Sindaco di avere sufficienti elementi di valutazione in relazione all'adozione di eventuali provvedimenti collegati alla situazione emergenziale sanitaria che è in continua evoluzione;

## **ORDINA**

**dal 20 settembre 2021 al 5 novembre 2021 (INCLUSI)**

**la proroga della sospensione** della "ZTL Centrale" (escluso ZTL "Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana")

di cui alle ordinanze n. 523 del 12 febbraio 2004 e n. 2547 del 28 maggio 2010 con le quali sono state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della "ZTL Centrale";

**la pubblicità** dei suscritti provvedimenti.

## **AVVERTE**

che l'Amministrazione si riserva di modificare o integrare la presente ordinanza in ragione delle decisioni che saranno assunte in sede regionale in merito al trasporto pubblico, previa emanazione di successiva ordinanza;

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino